

Edizione di lunedì 14 Settembre 2020

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi alle 9 la 12a puntata

di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta sanificazione: ridimensionato l'importo spettante

di Debora Reverberi

REDDITO IMPRESA E IRAP

La rivalutazione dei beni d'impresa prevista dal Decreto Agosto

di Stefano Rossetti

PENALE TRIBUTARIO

Indebita compensazione: natura del debito estinto

di Angelo Ginex

REDDITO IMPRESA E IRAP

Isa e benefici premiali

di Federica Furlani

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi alle 9 la 12a puntata

di Sergio Pellegrino



Anche questa settimana l'appuntamento di ***Euroconference In Diretta*** sarà in larga misura incentrato sull'**aggiornamento**.

Partiremo facendo innanzitutto il punto della situazione in relazione ai **provvedimenti normativi** e ai **documenti di prassi** emanati nella **settimana appena conclusa**, mentre, a livello di **giurisprudenza**, abbiamo selezionato **10 pronunce della Corte di Cassazione** particolarmente interessanti.

Il **primo provvedimento** che commenteremo è quello **emanato lo scorso venerdì dall'Agenzia delle Entate per quantificare la percentuale di credito d'imposta effettivamente spettante in relazione al cosiddetto bonus sanificazione**.

I **contribuenti** dovevano infatti inviare **entro il 7 settembre** una **comunicazione** indicante il **credito d'imposta teoricamente spettante** sulla base dell'ammontare delle spese sostenute, mentre **entro l'11 settembre**, come puntualmente avvenuto, l'**Agenzia** doveva **determinare la percentuale di credito d'imposta** effettivamente spettante, rapportando il totale del credito d'imposta richiesto ai fondi disponibili.

Nella tarda serata di venerdì il provvedimento è stato pubblicato e la **misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% del credito d'imposta richiesto** ... un importo dunque modesto rispetto alle spese affrontate dai contribuenti.

Nella settimana c'è stato un **diluvio di documenti di prassi** emanati dall'Agenzia: **2 risoluzioni e 35 (!) risposte ad interPELLI**.

Di queste 35 risposte, ben **8 sono dedicate alle agevolazioni edilizie**, a confermare come il tema dei *bonus* sia caldissimo.

Abbiamo scelto però di esaminare una risposta ad un'istanza di tutt'altra natura, vertendo la questione sottoposta all'Agenzia sulla **corretta determinazione dell'imposta di successione**, in particolare per quanto riguarda **l'imputazione di un debito alla massa ereditaria**: si tratta della [risposta n. 342](#), anch'essa di venerdì 11 settembre.

Commenteremo quindi il **comunicato del Mef di giovedì 10** (che è valso la sospensione dello sciopero da parte dei sindacati dei commercialisti) che "annuncia" la **moratoria delle sanzioni per i contribuenti che non hanno effettuato il versamento delle imposte lo scorso 20 agosto**: il termine slitta al **30 ottobre**, non per tutti, però, ma soltanto per quei **contribuenti che hanno registrato nel primo semestre 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33%**.

Esamineremo assieme una **pronuncia della Cassazione** relativa all'**abuso del diritto** ([ordinanza n. 18769 del 10 settembre](#)), contestato ad una società cooperativa costituita da tre soci, legati da vincoli di parentela, per l'acquisto e la ristrutturazione di un complesso immobiliare e il [messaggio Inps n. 3274 di mercoledì 9](#), che ha fornito le istruzioni da seguire nel caso in cui si voglia **versare il 50% delle somme oggetto di sospensione per effetto dei "decreti Covid", in modalità rateale**, a partire dal 16 settembre 2020.

Nel **secondo blocco** dedicato all'**aggiornamento** completeremo l'esame del **Decreto Agosto**, iniziato nella puntata precedente.

Affronteremo i seguenti argomenti:

- **proroghe versamenti;**
- **proroga versamento II^o acconto;**
- **esclusione versamento secondo acconto Imu;**
- **sospensione termini di riscossione;**
- **deliberazioni assembleari;**
- **"nuova" rivalutazione beni d'impresa.**

Da oggi, nell'ambito della sessione **caso operativo**, inizierà poi lo **speciale dedicato alle agevolazioni edilizie**: sono state talmente tanto numerose le vostre richieste di approfondimento sulla materia, che abbiamo ritenuto opportuno dedicare alla tematica un'intera sessione, consci del fatto che rappresenta un'**irripetibile opportunità per tutti i contribuenti (e per noi anche dal punto di vista professionale)**.

La rubrica è realizzata in collaborazione con **Euroconference Consulting**, servizio nell'ambito del quale abbiamo raggruppato i **nostri esperti della materia** per **supportare i colleghi** che dovranno **districarsi in un contesto normativo molto insidioso**, ma che nel contempo può essere estremamente gratificante per i loro clienti.

Ogni settimana analizzeremo il tema scelto dai partecipanti con il **sondaggio**: nella puntata odierna approfondiremo le previsioni del provvedimento dell'Agenzia dello scorso 8 agosto in merito all'**esercizio delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura**.

Nella **sessione** curata da **Gruppo Finservice** esamineremo con la dott.ssa Sofia Pantani la disciplina della **Legge Sabatini**, rifinanziata dal [Decreto Agosto](#).

Infine, come consuetudine, nella **sessione Q&A** daremo risposta ad alcune delle domande formulate dai partecipanti in relazione ai temi affrontati, mentre in settimana pubblicheremo le risposte a tutti gli altri quesiti pervenuti **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta sanificazione: ridimensionato l'importo spettante

di Debora Reverberi



DIGITAL
Master di specializzazione
REVISIONE LEGALE
[Scopri di più >](#)

Con [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 302831 del 11.09.2020](#) è stata resa **nota la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** introdotto dall'articolo 125 [D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio), da applicare al credito teorico oggetto di precedente comunicazione.

Ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, al punto 5.4 del [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10.07.2020](#) è stabilito che **l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto** (60% delle spese ammissibili sostenute nell'anno solare 2020, entro il limite di credito di 60.000 euro per beneficiario) **moltiplicato per la percentuale di fruizione** resa nota con distinto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La percentuale di fruizione del credito d'imposta sanificazione è pari a 15,6423%, ottenuta dal rapporto tra il limite massimo di spesa, fissato dal Decreto Rilancio in 200 milioni di euro, e gli importi complessivamente richiesti dai contribuenti nelle comunicazioni validamente inviate dal 20.07.2020 al 07.09.2020, pari a 1.278.578.142 euro.

Il credito spettante a ciascun beneficiario è pertanto pari:

- **all'importo risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per 15,6423%, con troncamento all'unità di euro;**
- **entro il limite di euro 60.000.**

Ad ogni modo, **l'importo del credito effettivamente spettante a ciascun contribuente è consultabile nel proprio cassetto fiscale**, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le **modalità di fruizione del credito d'imposta** spettante a ciascun beneficiario sono ampie:

- **detrazione nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- **utilizzo diretto in compensazione** tramite modello F24 ai sensi dell'articolo [17 Lgs. 241/1997](#), anche in unica soluzione;
- **cessione, anche parziale**, del credito d'imposta a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, ai sensi dell'**articolo 122, comma 2, lettere c) e d)**, **D.L. 34/2020** (Decreto Rilancio), con facoltà di successiva cessione del credito.

La [circolare AdE 20/E/2020](#) ha precisato la corretta modalità di **indicazione nei modelli dichiarativi**: il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno esposti **nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa si considera sostenuta (modello Redditi 2021 – periodo d'imposta 2020)**, specificando sia la quota utilizzata in detrazione in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta a terzi.

Sulla **sorte dell'eventuale credito residuo, nei casi di utilizzo diretto dal contribuente**, il documento di prassi citato precisa che:

- potrà essere **riportato nei periodi d'imposta successivi**;
- **non potrà essere richiesto a rimborso**.

L'utilizzo in compensazione con modello F24 deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, e **non soggiace ai seguenti limiti generali di compensazione**:

- **limite applicabile ai crediti d'imposta agevolativi di 250 mila euro**, di cui all'**articolo 1, comma 53, 244/2007**;
- **limite generale di compensabilità di imposte e contributi** di cui all'**articolo 34 L. 388/2000**, innalzato per l'anno 2020 a 1 milione di euro dall'**articolo 147 D.L. 34/2020** (Decreto Rilancio).

A partire da oggi, 14.09.2020, primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d'imposta sanificazione effettivamente spettante, **scatta la facoltà di esercizio dell'opzione per la cessione, anche parziale, del credito spettante** tramite invio della comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate.

La **comunicazione della cessione** può essere effettuata **solo dal soggetto cedente, dal 14.09.2020 al 31.12.2021**, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia (Entratel/Fisconline).

In relazione al cessionario sussistono tuttavia i seguenti **limiti alla fruizione e all'ulteriore**

cessione dell'eventuale quota di credito residuo non utilizzata nell'anno in cui è stata comunicata la cessione all'Agenzia delle entrate:

- **non può essere utilizzata negli anni successivi alla comunicazione della cessione;**
- **non può essere richiesta a rimborso;**
- **non può essere oggetto di ulteriore cessione negli anni successivi alla comunicazione della prima cessione.**

REDDITO IMPRESA E IRAP

La rivalutazione dei beni d'impresa prevista dal Decreto Agosto

di Stefano Rossetti



DIGITAL
Seminario di specializzazione
IL DECRETO AGOSTO
Scopri di più >

L'articolo 110 del Decreto Agosto ([D.L. 104/2020](#)) ha **riaperto i termini per rivalutare i beni d'impresa** apportando, tuttavia, delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020 (**articolo 1, commi da 696 a 704, L. 160/2019**).

Nello specifico, le principali novità riguardano:

- l'eliminazione del vincolo delle categorie omogenee;
- la possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione;
- l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta.

Dal punto di vista del **profilo soggettivo**, possono effettuare la rivalutazione i **soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir**, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Inoltre, per effetto del richiamo all'**articolo 15 L. 342/2000** si estende il campo di applicazione anche alle **società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali**, a condizione che siano **fiscalmente residenti nel territorio dello Stato**.

Sono altresì ammesse le **società e gli enti non residenti**, compresi i **trust**, nonché **persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali** nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Sotto il **profilo oggettivo**, l'articolo 110 del **Decreto Agosto** offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che producono reddito d'impresa; tale facoltà è concessa in relazione ai **beni d'impresa materiali** (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa) e **immateriali** e alle **partecipazioni in società controllate e collegate** ai sensi dell'**articolo 2359 cod. civ.** costituenti immobilizzazioni.

Tali beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:

- figurino nel bilancio relativo all'esercizio in corso al **31 dicembre 2019** (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
- vengano rivalutati nel bilancio **dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

Occorre sottolineare che, ai sensi dell'**articolo 110, comma 2, del Decreto Agosto**, la rivalutazione può essere effettuata *“distintamente per ciascun bene”*.

Ciò significa che un'impresa può decidere di rivalutare un singolo bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea come previsto dalle precedenti misure in tema di rivalutazione.

Questa novità rende particolarmente appetibile la legge di rivalutazione in esame, soprattutto in termini di **risparmio fiscale**.

Un'altra novità rispetto alle precedenti norme di rivalutazione riguarda la possibilità di poter effettuare:

- una rivalutazione con **efficacia esclusivamente civilistica**;
- una rivalutazione con **efficacia sia civilistica sia fiscale**.

In questa seconda ipotesi, il riconoscimento fiscale, ai sensi dell'**articolo 110, comma 4 del Decreto Agosto**, avviene a seguito del versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali pari al **3% dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili**.

Il risparmio, rispetto alla disciplina prevista nella **Legge di bilancio 2020**, è evidente, considerato che l'aliquota prevista per i **beni ammortizzabili era del 12%** mentre per i beni **non ammortizzabili era del 10%**.

Diversamente da quanto sopra, l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento del **saldo attivo di rivalutazione è stata confermata in misura pari al 10%**.

Rispetto alla rivalutazione prevista dalla Legge di bilancio 2020 non è previsto un piano di rateazione del versamento delle imposte sostitutive basato sul *quantum* dovuto; **il pagamento** può infatti avvenire, **a prescindere dall'importo, in un massimo di tre rate di pari importo da effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita**.

Il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire entro **il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi**.

Inoltre, è espressamente previsto che tali versamenti **possano essere eseguiti mediante compensazione** ai sensi delle disposizioni contenuti nella sezione I del capo III del [**D.Lgs. 241/1997**](#).

Infine, per ciò che riguarda la **decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione**, l'articolo **110** del [**Decreto Agosto**](#) ha previsto che:

- in linea generale, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio **successivo a quello di effettuazione** (dal 2021 per i soggetti solari). Quindi, in ipotesi di **rivalutazione con efficacia fiscale** il maggior valore sarà valido **a decorrere dal periodo d'imposta 2021 ai fini della deducibilità degli ammortamenti o del computo del valore dei cespiti ai fini del calcolo del *plafond* di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria**;
- per quanto riguarda la **determinazione delle plus/minusvalenze** a seguito di cessioni a titolo oneroso, **assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all'esercizio d'impresa** ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, avvenute anteriormente al quarto **esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita** occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione. **Ciò significa che la rivalutazione ai predetti fini sarà efficace dal 1° gennaio 2024.**

PENALE TRIBUTARIO

Indebita compensazione: natura del debito estinto

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI DI PRASSI E GIURISPUDENZA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Al fine di rafforzare la fase della **riscossione**, sanzionando l'utilizzo in compensazione di **crediti non spettanti o inesistenti**, il D.L. 223/2006 ha introdotto l'**articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000**, poi modificato dal [D.Lgs. 158/2015](#), con l'intento di punire il reato di **indebita compensazione**.

Così come per gli altri reati tributari, «il bene giuridico tutelato dall'articolo 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000 va individuato nell'**interesse dello Stato** alla tempestiva e puntuale riscossione dei **tributi** sicché l'**indebita compensazione**, a differenza dell'omesso versamento delle ritenute e dell'Iva, non è di immediata percezione per l'Erario ed emerge solo se ci si accorge dell'**insussistenza o della non spettanza del credito**» (cfr., [Cass. sent. n. 30522/2016](#)).

Tale reato può essere **commesso** in via principale dagli **amministratori**, che, in qualità di responsabili del rispetto degli oneri tributari, provvedono al **pagamento del modello F24**, effettuando compensazioni relative a crediti non spettanti o inesistenti. Tuttavia, ciò non esclude che la responsabilità penale possa estendersi all'**extraneus** attraverso l'applicazione dei principi in materia di **concorso di persone** (cfr., [Cass. sent. n. 662/2011](#)).

Quindi, la fattispecie incriminatrice si configura con l'**indicazione nel modello F24** dell'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti.

Ovviamente, a questa condotta deve seguire il **contestuale invio o presentazione** di questo modello, quale delega irrevocabile di pagamento, che però, attraverso l'**indebita compensazione**, porta ad un **versamento di somme inferiore a quelle effettivamente dovute**, sempreché per un ammontare superiore alla soglia di punibilità.

Con specifico riferimento al **secondo elemento della condotta**, dato giustappunto dal mancato versamento di somme, negli ultimi anni la Corte di Cassazione è stata chiamata a chiarire quale **natura** debba avere il **debito estinto** mediante compensazione con un **credito non spettante o inesistente**, se necessariamente erariale o meno, al fine di poter considerare integrato il reato.

Tale *vexata quaestio* deriva dal fatto che la giurisprudenza, soprattutto di merito, ha talvolta affermato che, in considerazione della collocazione sistematica dell'**articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000**, il reato sarebbe integrato solo nel caso di **compensazione** di somme dovute a titolo di **imposte dirette e Iva**.

Recentemente, invece, la **Corte di Cassazione**, con [**sentenza n. 13149 del 28.04.2020**](#), ha affermato che l'**indebita compensazione** punita dall'**articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000** non colpisce solo l'omesso versamento delle imposte dirette o dell'Iva, ma coinvolge necessariamente **anche le somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale**, il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione con crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infedele un **analogo risparmio di imposta**.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale la soluzione deve essere ricercata nell'**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**, secondo cui «*i contribuenti che devono eseguire versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi Inail e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti (es. Camere di commercio, determinate Casse previdenziali professionali), possono utilizzare in compensazione i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap, Iva e 770) o dalle denunce periodiche contributive (es. Uniemens)*».

Tale principio consolida quel filone giurisprudenziale secondo cui **l'essenza della condotta** punita dall'**articolo 10-quater** non è rappresentata dall'utilizzo o meno del modello F24, dall'omogeneità o eterogeneità delle imposte compensate o dal rispetto del limite temporale della detraibilità del credito, ma soltanto dal ricorso a un istituto applicato nonostante **l'assenza di un valido titolo**, per cui a rilevare, più che la dimensione formale, è la **natura sostanziale** dell'operazione realizzata (cfr., **Cass. sent. n. 5934/2019**).

In verità, si registra anche una decisione di segno contrario (cfr., **Cass. sent. n. 38042/2019**), secondo cui la **parificazione** delle fattispecie di cui agli **articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater D.Lgs. 74/2000**, ad opera della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario **ex articolo 13, comma 1, D.Lgs. 74/2000**, confermerebbe che quella prevista dall'**articolo 10-quater** punirebbe sempre e solo **l'omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'Iva**.

Tale pronuncia, però, **non** appare **condivisibile** – si è detto – perché «*non tiene conto del chiaro disposto normativo del citato D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17. Quest'ultimo, menzionato dall'articolo 10-quater, non limita infatti in alcun modo la facoltà del contribuente di procedere alla compensazione di postazioni di debito o credito afferenti alla medesima imposta (cd. compensazione verticale), essendo l'innovazione introdotta dalla disposizione del D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 10-quater, costituita proprio dal superamento del concetto di compensazione tradizionale tra debiti e crediti di imposta della stessa natura (compensazione c.d. verticale, che non obbliga il contribuente alla presentazione del modello F24 se non nel caso in cui emerge un residuo a debito), mediante l'estensione della facoltà di compensazione anche a debiti e crediti di natura diversa, nonché alle somme dovute agli enti previdenziali (c.d. compensazione orizzontale, che invece viene effettuata mediante la presentazione obbligatoria del modello F24)*».

Da ultimo, la **parificazione** operata dal citato **articolo 13, comma 1**, con conseguente distinzione rispetto ai reati dichiarativi di cui al successivo **comma 2**, si fonda sul fatto che, per gli omessi versamenti e l'**indebita compensazione**, il contribuente ha **correttamente indicato** il proprio **debito tributario**; invece nei reati dichiarativi, ai fini della rinuncia all'azione penale, viene ritenuta necessaria la spontanea resipiscenza del contribuente.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Isa e benefici premiali

di Federica Furlani

DIGITAL Seminario di specializzazione
I NUOVI ISA: LE NOVITÀ E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
Scopri di più >

L'elaborazione del **Modello Isa** relativo al periodo d'imposta 2019, parte integrante del **Modello Redditi 2020** che va presentato entro il prossimo 30 novembre, consente l'attribuzione di rilevanti **premialità** ai contribuenti che, anche a seguito dell'indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità, presentano un punteggio Isa adeguato.

Come noto, il **comma 11** dell'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#) individua gli effetti premiali correlabili ai diversi **livelli di affidabilità fiscale** conseguenti all'applicazione degli Isa, che, per il periodo d'imposta 2019, sono stati definiti con il **Provvedimento del 30 aprile** scorso.

In particolare tale Provvedimento:

- ha **confermato i livelli di affidabilità previsti per il 2018**;
- ha individuato **nuovi livelli di affidabilità** per l'accesso ai benefici premiali calcolati quale **media semplice dei punteggi Isa relativi al biennio 2018-2019**.

Come sottolineato dalla [circolare 16/E/2020](#), tale meccanismo è *finalizzato ad individuare e premiare situazioni di affidabilità costanti nel tempo ed appare in piena sintonia con le logiche che ispirano il meccanismo di funzionamento degli Isa, costruiti anche per tener conto della "storia fiscale" del contribuente.*

Il quadro che emerge è riportato nella tabella sottostante, che **sintetizza i livelli di affidabilità fiscale richiesti, per il 2019**, per accedere ai **benefici** previsti dall'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#).

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA p.i. 2019	Nuovo criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA pp.i. 2018 e 2019
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 € annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 € annui relativamente alle IIDD ed all'IRAP	8 nel p.i. di applicazione	8,5 ottenuto come media tra il p.i. di applicazione e quello precedente
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 € annui;	8 nel p.i. di applicazione	8,5 ottenuto come media tra il p.i. di applicazione e quello precedente
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi	8,5 nel p.i. di applicazione	9 ottenuto come media tra il p.i. di applicazione e quello precedente
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento	8 nel p.i. di applicazione	-----
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle SNO	9 nel p.i. di applicazione	9 ottenuto come media tra il p.i. di applicazione e quello precedente
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9 nel p.i. di applicazione	9 ottenuto come media tra il p.i. di applicazione e quello precedente.

Va evidenziato che **i benefici premiali sono riconosciuti per il 2019 per le imposte dirette e per l'Irap ma non per l'Iva, a causa dei diversi termini di presentazione delle relative dichiarazioni.**

Di conseguenza, ipotizzando un contribuente che consegue un **punteggio di affidabilità fiscale pari a 8 per il 2019 o 8,5 come media 2018-2019**, potrà procedere alla compensazione dei crediti Irpef/Ires/Irap risultanti dal Modello Redditi/Irap 2020 (**fino a 20.000 euro annui**) e del credito Iva risultante dal Modello Iva 2021 o del credito maturato nei primi tre trimestri del 2021 (**fino a 50.000 euro annui**).

La **circolare 16/E/2020** ha inoltre fornito alcune **esemplificazioni** sotto riportate, che chiariscono meglio le **modalità con cui applicare i nuovi criteri per l'individuazione**, in relazione al periodo d'imposta 2019, del **punteggio utile ai fini della fruizione dei benefici**

fiscali.

	CASI	Punteggio ISA p.i. 2018	Punteggio ISA p.i. 2019	Punteggio utile ai fini dei Benefici relativi all'affidabilità fiscale per il p.i. 2019
1	Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa	7	8,5	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8,5 ottenuto per il p.i. 2019
2	Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa	9	7	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto come media dei punteggi relativi al 2018 e 2019
3	Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa	9	6	Il contribuente non ha diritto a fruire dei benefici fiscali
4	Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa(I) ed un ISA per l'attività professionale (P)	8 (I) 7 (P)	8 (I) 8 (P)	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto per il p.i. 2019
5	Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa (I) ed un ISA per l'attività professionale (P)	7 (I) 7 (P)	8,5 (I) 9 (P)	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8,5 ottenuto per il p.i. 2019
6	Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa (I) ed un ISA per l'attività professionale (P)	9 (I) 9 (P)	7 (I) 8,5 (P)	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto come media dei punteggi relativi al 2018 e 2019
7	Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa (I) ed un ISA per l'attività professionale (P)	6 (I) 9 (P)	7 (I) 8,5 (P)	Il contribuente non ha diritto a fruire dei benefici fiscali
8	Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa (I) nel p.i. 2019 (nel 2018 sussisteva una causa di esclusione) ed un ISA per l'attività professionale (P) nel 2018 e 2019	-- (I) 10 (P)	8,5 (I) 8 (P)	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto per il p.i. 2019
9	Il contribuente un'attività d'impresa (I) per cui non sono previsti ISA ed applica un ISA per l'attività professionale (P) nel 2018 e 2019	-- (I) 10 (P)	-- (I) 8 (P)	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 9 ottenuto come media dei punteggi relativi al 2018 e 2019

Si ricorda, infine, che il contribuente, soprattutto nel caso in cui l'applicazione degli Isa determini un basso punteggio di affidabilità, ha sempre la possibilità di **evidenziare, nel campo Note aggiuntive** del software Isa, **particolari circostanze specifiche** riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, **seppur non previste tra quelle che per legge o per decreto determinano una causa di esclusione**, potrebbero **non essere adeguatamente colte con l'applicazione degli indici**.